



Determinazione Dirigenziale

Raccolta Generale n.281/2017 del 14/06/2017 Prot. n.9518/2017 del 14/06/2017
Fasc.5.6 / 2017 / 1

Oggetto: Costituzione del Fondo per la contrattazione decentrata per il personale dipendente per l'anno 2017

**IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTA'
METROPOLITANA DI MILANO -
AZIENDA SPECIALE**

Premesso che:

- con la legge regionale 21/2010 la Regione Lombardia, in attuazione dell'art. 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ha previsto l'attribuzione alle Province delle funzioni già esercitate dalle Autorità d'Ambito a decorrere dal 1° gennaio 2011;
- la Provincia di Milano, ora Città Metropolitana, ai sensi dell'art. 48, comma 1, della l.r. n. 26/2003, per l'organizzazione e attuazione del Servizio Idrico Integrato ha costituito con decorrenza 1 Agosto 2013 un'Azienda speciale nei termini previsti dall'art. 114, comma 1, dl.gs. 267/2000, denominata Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano per conferimento del ramo gestionale ex ATO di cui alla propria interna struttura "Segreteria Tecnica per l'Ufficio d'Ambito";

Richiamata la Deliberazione del Consiglio della Città Metropolitana di Milano Rep. n. 32/2015 (Atto n. 176772\2.10\2015\125), con la quale sono state apportate le modifiche allo Statuto dell'Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano" ed il cambio di denominazione dell'Azienda in "Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano".

Richiamato altresì il successivo Verbale del 22.09.2015 (Rep. n. 12.342 - Raccolta n. 4.084), con il quale il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Città

Metropolitana ha recepito la sopra richiamata deliberazione del Consiglio Metropolitan.

Dato atto che in data 31/05/2016 e in data 15/06/2016, avanti al Notaio in Milano Dott. Giovanni Nai sono stati sottoscritti l'Atto ricognitivo delle competenze, delle risorse finanziarie, umane e strumentali per la gestione del Servizio Idrico integrato trasferite ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale n. 32 del 12/10/2015 dalla Azienda Speciale Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Città di Milano all' Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano e l'Atto ricognitivo delle competenze, delle risorse finanziarie, umane e strumentali per la gestione del Servizio Idrico integrato trasferite ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale n. 32 del 12/10/2015 dalla Azienda Speciale Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Città di Milano all' Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano e contestuale scioglimento ed estinzione dell'ATO Milano.

Atteso che:

- il D.lgs 165/2001 impone a tutte le Amministrazioni la costituzione del Fondo per le Risorse Decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del Fondo per le Risorse Decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) – nelle more dei rinnovi contrattuali - sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Azienda nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle suddette risorse sono attualmente regolate dagli articoli 31 e 32 del CCNL 22 gennaio 2004 e risultano suddivise in:

A. RISORSE STABILI, che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità” e che, quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;

B. RISORSE VARIABILI, che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;

- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è fornita dall' art. 15 del CCNL 1° aprile 1999;
- le predette norme contrattuali sono integrate dalle disposizioni dei diversi contratti nazionali che sono stati successivamente sottoscritti (art. 4 CCNL del 9 maggio 2006, art. 8 CCNL dell'11 aprile 2008 e art. 4 CCNL del 31 luglio 2009);

Richiamato l'art. 9 comma 2bis del D.L.78/2010 convertito con modificazioni nella Legge 122/2010 come modificato dall'art. 1 comma 456 della Legge 27.12.2013 n. 147 il quale precisa che *“a decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1 gennaio 2015 le risorse destinate annualmente al trattamento*

economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”.

Richiamato l’art. 1, comma 236, della legge 208/2015 (legge di stabilità per il 2016) che prevede che *“Nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ... , a decorrere dal 1° gennaio 2016 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, ... , non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”.*

Atteso che pertanto per ciascun anno a decorrere dal 2016, l’ammontare delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa non può superare il corrispondente valore individuato per l’anno 2015 determinato secondo le indicazioni fornite con la Circolare n. 20/2015 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante istruzioni applicative per la determinazione della decurtazione permanente dei fondi della contrattazione integrativa ai sensi dell’art. 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla l. 122/2010, come modificato dall’art. 1, comma 456, della l. 147/2013.

Considerato che la costituzione del Fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell’Azienda in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l’informazione ai soggetti sindacali prima dell’avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa.

Richiamata la Determinazione Dirigenziale RG n. 274 del 14/06/2017 con la quale è stato costituito il Fondo per le risorse decentrate del personale dell’Azienda per l’anno 2013.

Richiamata la Determinazione Dirigenziale RG n. 277 del 14/06/2017 con la quale è stato costituito il Fondo per le risorse decentrate del personale dell’Azienda per l’anno 2014.

Richiamata la Determinazione Dirigenziale RG n. 279 del 14/06/2017 con la quale è stato costituito il Fondo per le risorse decentrate del personale dell’Azienda per l’anno 2015.

Richiamata la Determinazione Dirigenziale RG n. 280 del 14/06/2017 con la quale è stato costituito il Fondo per le risorse decentrate del personale dell’Azienda per l’anno 2016.

Rilevato che nel corso dell’anno 2017 è prevista una modifica all’organico aziendale con l’assunzione obbligatoria di personale appartenente alle categorie protette di cui alla L.68/99 e s.m.i. (cfr. Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 27/02/2017).

Rilevato altresì che l’*Accordo Ponte* sottoscritto con le Rappresentanze Sindacali in data 24/06/2016 (Prot. Uff. Amb. n. 8802) ha cessato i propri effetti in data 31/12/2016.

Considerato pertanto che è necessario procedere all’incremento del Fondo per le Risorse decentrate per l’anno 2017 ai sensi dell’art. 15, comma 5 del CCNL Regioni e Autonomie Locali al fine di imputare correttamente il pagamento della parte variabile della

retribuzione avente carattere continuativo e predeterminato.

Atteso che il Fondo per l'anno 2017, pari a €. 128.796,19, come da prospetto allegato parte integrante del presente atto risulta essere così composto:

- €. 69.897,68 - art. 15 comma 5 - Il valore economico è stato calcolato sulla base del trattamento economico accessorio effettivamente in godimento da parte del personale già appartenente ai ruoli della Provincia e transitato nel nuovo soggetto gestore, sulla base di apposito prospetto trasmesso dal Settore Trattamento economico e Previdenziale della Città Metropolitana di Milano in data 05/06/2017 (Prot. Uff. Amb. 8805);

- €. 5.051,86 - art. 15, comma 5 - L'incremento è dovuto all'assunzione nel 2014 di n. 2 ulteriori unità personale a copertura di posti in dotazione organica ed il relativo valore economico è stato calcolato sulla base della somma dell'indennità di comparto (€ 1.126,80) e dai premi teorici di produttività (€ 3.925,06);

- €. 4.234,65 - art. 15, comma 5 - L'incremento è dovuto all'assunzione nel 2015 di n. 3 ulteriori unità personale a copertura di posti in dotazione organica (n. 2 unità di categoria C ed un'unità di cat. D1) ed il relativo valore economico è stato calcolato sulla base della somma dell'indennità di comparto (€ 934,08) e dai premi teorici di produttività (€ 3.300,57);

- € 9.090,00 - art. 15 comma 5 - L'incremento è dovuto al calcolo, nell'ambito del trattamento economico accessorio del personale assunto nel 2015 a copertura dei posti in dotazione organica, dell'indennità per particolari responsabilità;

- €. 40.522,00 - art. 15 comma 5 - L'incremento è dovuto ai seguenti presupposti.

1. per € 37.810,00 (considerata la cessazione degli effetti dell'Accordo Ponte relativo al solo anno 2016) il valore è calcolato sulla base dall'indennità di comparto, dall'indennità di responsabilità, dall'indennità di P.O. di n. 4 unità trasferite dall'ATO Città di Milano, nonché per l'assunzione, nel corso del 2017, di un'unità di personale appartenente alle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999

2. per € 2.712,00 dall'assunzione, durante l'anno, di n. 2 unità di personale (n. 1 unità di cat. C1 e n. 1 unità di cat. B3) ed il valore di integrazione è dato dalla somma dell'indennità di comparto (€ 445,52) e dai premi teorici (€ 2.266,04).

Rilevato che tale somma, riferita all'anno 2017, rientra nei tetti di spesa così come stabiliti dall' art. 1, comma 236, della legge 208/2015.

Considerato che nella seduta del CdA del 28 ottobre 2016 e successiva seduta del 12 dicembre 2016 è stato adottato il Bilancio di Previsione annuale 2017 e pluriennale 2017/2019, successivamente approvato dalla Città Metropolitana di Milano con Deliberazione del Consiglio Metropolitanano n. 14 del 23/02/2017.

Visto il Regolamento di Contabilità e dei Contratti dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano, approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 30 settembre 2015;

Richiamato l'art. 7 del Regolamento dei controlli interni dell'Ufficio d'Ambito della Città

Metropolitana di Milano - Azienda Speciale.

Richiamata la Legge n. 190/2012 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel Piano anticorruzione e trasparenza dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda speciale.

Si dà atto che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato dall'art. 3 del PTPCT dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda speciale a rischio Medio/alto.

Dato atto che il Responsabile dell' istruttoria è il Dott. Marco Beltrame.

Dato atto altresì che il Direttore Generale ha accertato l'assenza di potenziale conflitto di interessi da parte di tutti i dipendenti dell'Azienda, interessati a vario titolo nel procedimento, come previsto dalla L. 190/2012, dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale e dal Codice di Comportamento dei dipendenti.

Dato atto che il titolare del potere sostitutivo amministrativo è il Direttore Generale.

D E T E R M I N A

1. di approvare la costituzione della parte fissa (o stabile) del Fondo per le Risorse decentrate del personale dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale per l'anno 2017 secondo lo schema allegato al presente atto per un importo complessivo di € 128.796,19;
2. di dare atto che il fondo delle risorse per l'anno 2017, risulta contenuto entro i limiti stabiliti dall'art. 1, comma 236, della legge 208/2015;
3. di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e dell'art. 7, comma 1, CCNL 1° aprile 1999;
4. che il presente provvedimento verrà pubblicato sull'Albo Pretorio online e nella sezione "Amministrazione Trasparente" dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano ai fini della sua efficacia così come stabilito dal Dlgs 14/03/2013 n.33;

Il Direttore Generale
Dell'Ufficio d'Ambito della
Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale
(Avv. Italia Pepe)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Visto di regolarità contabile

Rilasciato dal Direttore Generale

*Responsabile dell'istruttoria: Dott. Marco Beltrame
tel. 02/71049333 – email:m.beltrame@atocittametropolitanadimilano.it*

*Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario: Dott.ssa Daniela Mancini
Responsabile del Procedimento:Avv. Italia Pepe*

Indicazioni contabili